Traduzione C-119/20 - 1

Causa C-119/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

28 febbraio 2020

Giudice del rinvio:

Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia)

Data della decisione di rinvio:

24 febbraio 2020

Ricorrente in primo grado e in cassazione:

Līga Šenfelde

Altra parte nel procedimento:

Lauku atbalsta dienests (Servizio di sostegno al mondo rurale, Lettonia)

[omissis]

Sezione per il contenzioso amministrativo

Latvijas Republikas Senāts (Corte suprema della Repubblica di Lettonia)

DECISIONE

Riga, 24 febbraio 2020

[omissis] [composizione del collegio]

con procedimento scritto ha esaminato il ricorso per cassazione interposto da Līga Šenfelde (su domanda della ricorrente, il suo nome non è oggetto di anonimizzazione, bensì è riprodotto integralmente) avverso la sentenza dell'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) del 29 settembre 2017, nell'ambito della controversia amministrativa avviata con il ricorso proposto da Līga Šenfelde affinché fosse ingiunto al Lauku atbalsta dienests (Servizio di sostegno al mondo rurale, Lettonia) di emettere un atto amministrativo [a lei] favorevole, di approvazione del progetto [omissis] «ZS

"Purenes" pārņemšana un attīstība» («acquisizione e sviluppo dell'azienda agricola "Purenes"»).

Oggetto e fatti pertinenti della controversia principale

[1] Il 5 ottobre 2015 la ricorrente [in primo grado e ora in cassazione; in prosieguo: la «ricorrente»] presentava una domanda di approvazione di un progetto nell'ambito della sottomisura 6.3 della misura di sviluppo delle aziende agricole e delle imprese ([sotto la rubrica] «Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per lo sviluppo delle piccole aziende agricole»; in prosieguo: l'«aiuto per le piccole imprese»). Il 15 gennaio 2016 il Lauku atbalsta dienests approvava detto progetto.

Il 27 luglio 2016 la ricorrente acquisiva l'azienda agricola «Purenes».

Il 23 agosto 2016 la ricorrente presentava una domanda di approvazione del progetto [omissis] «acquisizione e sviluppo dell'azienda agricola "Purenes"», nell'ambito della sottomisura 6.1 («Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola»; in prosieguo: il «sostegno per i giovani agricoltori»). Nel frattempo, la ricorrente proseguiva le attività previste nell'ambito della sottomisura 6.3.

Con decisione del 6 gennaio 2017, il Lauku atbalsta dienests rifiutava la concessione del sostegno per i giovani agricoltori, adducendo che la ricorrente aveva già beneficiato, a titolo del progetto approvatole il 15 gennaio 2016, dell'aiuto per le piccole imprese. Secondo il Lauku atbalsta dienests, il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento n. 1305/2013»), prevede che le aziende beneficiarie degli aiuti rientrino in categorie distinte e che gli aiuti non si sovrappongano. Tale conclusione discenderebbe parimenti dal punto 1 del Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumi Nr. 292 «Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"» (decreto n. 292 del Consiglio dei Ministri, del 9 giugno 2015, relativo alle disposizioni procedurali per la concessione di aiuti nazionali e dell'Unione europea della sottomisura «Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per lo sviluppo delle piccole aziende agricole», nell'ambito della misura «Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese») (in prosieguo: il «decreto n. 292») e dal punto 1 del Ministru kabineta 2015.gada 16. jūnija noteikumi Nr. 323 «Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības

uzsākšanai"» (decreto n. 323 del Consiglio dei Ministri, del 16 giugno 2015, relativo alle disposizioni procedurali per la concessione di aiuti nazionali e dell'Unione europea della sottomisura «Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola», nell'ambito della misura «Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese») (in prosieguo: il «decreto n. 323»), nei quali è previsto un pagamento unico per il sostegno ai giovani agricoltori e per l'aiuto alle piccole imprese. A parere del Lauku atbalsta dienests, un richiedente può ricevere, nell'ambito di una [medesima] misura, o un aiuto per le piccole imprese o un sostegno per i giovani agricoltori.

Secondo il Lauku atbalsta dienests, uno Stato membro, conformemente al programma di sviluppo rurale concordato con la Commissione europea, ha la facoltà di rifiutare l'applicazione del cumulo degli aiuti a un agricoltore, qualora non sia stata rispettata la sequenza prevista nel programma di sviluppo rurale per tale cumulo. Dalle considerazioni del suddetto Servizio risulta che non è consentito chiedere inizialmente l'aiuto per le piccole imprese e successivamente il sostegno per i giovani agricoltori, poiché in tal modo non sarebbe soddisfatto il requisito del primo insediamento o acquisizione dell'azienda.

[2] Dissentendo dalla decisione, la ricorrente adiva le autorità giurisdizionali. L'Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministratīvo distrettuale, Lettonia) e l'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministratīva regionale) respingevano i suoi ricorsi.

I giudici concordavano con il parere del Lauku atbalsta dienests e concludevano a propria volta che, dagli obiettivi dichiarati nei progetti, emergeva che il secondo progetto portava avanti la realizzazione dell'obiettivo perseguito dal primo. Di conseguenza, non si poteva ritenere integrata la finalità del sostegno per i giovani agricoltori, vale a dire dell'aiuto a giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola. A concedere alla ricorrente il sostegno per i giovani agricoltori, si sarebbe violata la regola del pagamento unico. Dall'interpretazione congiunta delle disposizioni del decreto n. 292, del decreto n. 323 e del regolamento n. 1305/2013 non sarebbe emerso che il legislatore intendesse concedere due aiuti al medesimo richiedente. Ai sensi del punto 22 del decreto n 323, il Lauku atbalsta dienests valuta la qualità del piano aziendale e la coerenza degli investimenti con gli obiettivi perseguiti, nonché la proporzionalità degli obiettivi rispetto all'importo totale dell'aiuto, e verifica che l'aiuto sia concesso nel modo più efficace. La concessione di aiuti per due volte per un medesimo obiettivo non potrebbe essere considerata un uso proporzionale dei fondi nei confronti degli altri richiedenti. Secondo le disposizioni del decreto n. 323, perché riceva il sostegno per i giovani agricoltori, il richiedente deve insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola (o acquistarla o ereditarla) in qualità di titolare dell'azienda. Per contro, ai sensi delle disposizioni del decreto n. 292, gli aiuti per le piccole imprese sono concessi per lo sviluppo di aziende già esistenti. Inoltre, il punto 1 di entrambi i decreti prevede che le forme di aiuto siano concesse sotto forma di pagamento una tantum. Ciò significherebbe che gli

aiuti possono essere concessi una sola volta nel corso di un'attività economica, poiché le forme di aiuto sono concepite come un incentivo unico per promuovere lo sviluppo di piccole aziende agricole.

- [3] La ricorrente ha proposto un ricorso per cassazione, affermando che i giudici hanno interpretato erroneamente, tra l'altro, le disposizioni del regolamento n. 1305/2013. L'assegnazione degli aiuti nell'ambito di ciascuna delle sottomisure sarebbe disciplinata da norme giuridiche distinte e la restrizione secondo cui non si possono ricevere aiuti più di una volta si riferirebbe unicamente a ciascuna sottomisura specifica. Secondo la ricorrente, i beneficiari di un aiuto per le piccole imprese possono chiedere un sostegno per i giovani agricoltori, poiché è logicamente conforme agli obiettivi di sviluppo aziendale che una piccola impresa si trasformi in una più grande.
- [4] Nel caso di specie si controverte pertanto sulla questione se la ricorrente possa ricevere un solo aiuto o entrambi.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione e di diritto nazionale

- [5] Normativa dell'Unione europea
- [5.1] Articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio:
- «1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
 - a) aiuti all'avviamento di imprese per:
 - i) i giovani agricoltori;

iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole;

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori.

(...)

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.

(...)

4. (...)

Per i giovani agricoltori che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori siano conformi all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

(...)».

[5.2] Il punto [29)] [della sezione 2.4 («Definizioni»)] degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 definisce il «giovane agricoltore» come una persona di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

[6] Normativa nazionale

[6.1] Decreto n. 292 del Consiglio dei Ministri, del 9 giugno 2015, relativo alle disposizioni procedurali per la concessione di aiuti nazionali e dell'Unione europea della sottomisura «Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per lo sviluppo delle piccole aziende agricole», nell'ambito della misura «Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese»:

Punto 1: «Le presenti disposizioni stabiliscono la procedura per la concessione di aiuti nazionali e dell'Unione europea della sottomisura "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per lo sviluppo delle piccole aziende agricole", nell'ambito della misura "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese", sotto forma di pagamento unico».

Punto 20: «Nell'ambito di un periodo di programmazione, il richiedente di un aiuto può ricevere una sola volta l'aiuto di cui alle presenti disposizioni».

[6.2] Decreto n. 323 del Consiglio dei Ministri, del 16 giugno 2015, relativo alle disposizioni procedurali per la concessione di aiuti nazionali e dell'Unione europea della sottomisura «Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola», nell'ambito della misura «Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese»:

Punto 1: «Le presenti disposizioni stabiliscono la procedura per la concessione di aiuti nazionali e dell'Unione europea della sottomisura "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta

in un'azienda agricola", nell'ambito della misura "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese", *sotto forma di pagamento unico*».

Motivi per i quali il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo all'interpretazione del diritto dell'Unione

[7] Dalle spiegazioni del Lauku atbalsta dienests, confermate anche dai giudici di grado inferiore, si ricava che non può più essere qualificato «giovane agricoltore» l'agricoltore che abbia ricevuto due anni prima l'aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento [n. 1305/2013].

L'Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) dubita che tale mera circostanza possa giustificare la perdita della qualifica suddetta.

[8] Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (in prosieguo: il «regolamento n. 808/2014»), prevede, al suo articolo 11, la combinazione di misure, ma non prevede espressamente la combinazione (il cumulo) delle misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013, né riconosce – d'altro lato – allo Stato membro alcun potere discrezionale per imporre eventuali restrizioni alla percezione degli aiuti qualora riguardino una singola misura.

Nelle sue osservazioni sul ricorso per cassazione, il Lauku atbalsta dienests precisa che, conformemente all'obbligo di cui all'articolo 10 del regolamento n. 1305/2013, la Lettonia ha concordato con la Commissione europea un documento di programmazione (Programma di sviluppo rurale della Lettonia) per il periodo 2014-2020 (disponibile sul sito Internet del Ministero dell'Agricoltura: https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/latvijas-lauku-attistibas-programma-2014-2020-gadam?id=6426#jump). Ebbene, dal tenore di detto documento risulterebbe che la Lettonia ha deciso di non autorizzare la combinazione delle sottomisure 6.1 e 6.3. Il Lauku atbalsta dienests richiama l'attenzione sui punti 8.2.5.3.1.11 (condizione per il cumulo descritta a pag. 276 del documento in questione) e 8.2.5.3.2.11 (condizione per il cumulo descritta a pag. 283 del documento in questione) del programma summenzionato. Nell'elaborazione del Programma per il periodo 2014-2020 si è seguito il principio secondo cui sono ammissibili unicamente le attività specificate in tale documento ed escluse quelle invece non specificate.

Per l'Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema), non è chiaro se la normativa dell'Unione europea legittimi uno Stato membro a introdurre la regola che a un agricoltore non possa essere corrisposto l'aiuto di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento [n. 1305/2013], qualora gli sia già stato concesso l'aiuto di cui al punto iii) della medesima disposizione. Di conseguenza,

sussistono dubbi sulla corretta interpretazione della pertinente normativa dell'Unione.

[9] L'Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) sottolinea, inoltre, che dalle osservazioni del Lauku atbalsta dienests risulta che il fatto che, al momento della presentazione della domanda, l'importo complessivo dell'aiuto richiesto e dell'aiuto già ricevuto superasse il massimale (EUR 40 000) non può di per sé giustificare il diniego dell'aiuto. Se gli Stati membri non possono vietare il cumulo degli aiuti, allora, tenuto conto del principio di buona amministrazione, il Lauku atbalsta dienests, dopo aver ricevuto la domanda della ricorrente per la concessione del secondo aiuto e aver constatato che l'importo richiesto, sommato a quello dell'aiuto già concesso, eccedeva il massimale, avrebbe potuto indicare alla ricorrente che detto importo andava rettificato e ridotto di almeno EUR 15 000 per superamento dei limiti.

[10] Al fine di chiarire l'interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1305/2013 e del relativo regolamento di attuazione n. 808/2014, l'Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) ritiene necessario consultare la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Parte dispositiva

A norma dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [omissis] [riferimento a norme procedurali nazionali] l'Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia)

decide

di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in uno con altre disposizioni del medesimo regolamento e degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, debba essere interpretato nel senso che:

- 1) la mera circostanza di aver ricevuto, due anni prima, l'aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento [n. 1305/2013] è sufficiente a far perdere a un agricoltore la qualità di "giovane agricoltore";
- 2) gli Stati membri sono legittimati a introdurre la regola che a un agricoltore non possa essere corrisposto l'aiuto di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento [n. 1305/2013],

- qualora gli sia già stato concesso l'aiuto di cui al punto iii) della medesima disposizione;
- 3) uno Stato membro ha la facoltà di rifiutare l'applicazione del cumulo degli aiuti a un agricoltore, qualora non sia stata rispettata la sequenza prevista per tale cumulo nel programma di sviluppo rurale concordato con la Commissione europea».

Il procedimento è sospeso fino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente decisione non può essere oggetto di ricorso.

[omissis] [firme e formalità]